

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

21 maggio 2020

Alle aziende associate

CHIARIMENTI INAIL SU TUTELA INFORTUNISTICA NEI CASI DI COVID 19

Gentili Associati,

L'art. 42 del DL "Cura Italia" ha chiarito che l'infezione da Sars-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici, se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall'Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia come quella attualmente in atto (si veda a tal proposito la nostra circolare n. 231/2020). In data 20-05-2020 l'Inail ha pubblicato la circolare n. 22/2020 che spiega parecchi aspetti della tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus.

Nella circolare si sottolinea come il riconoscimento dell'origine professionale del contagio, si fondi su un giudizio di ragionevole probabilità e sia totalmente avulsa da ogni valutazione in ordine all'imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio. Non possono perciò confondersi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail, con i presupposti per la responsabilità penale e civile, che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. In questi infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell'imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro.

La circolare evidenzia poi come il riconoscimento del diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto, non può assumere rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Così come neanche in sede civile, l'ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo nella determinazione dell'evento.

Il documento ribadisce quindi che la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'art. 1, comma 14, del DL n. 33/2020. Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente ad escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo sufficiente per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero.

In relazione all'azione di regresso la circolare sottolinea che, così come il giudizio di ragionevole probabilità in tema di nesso causale, che presiede al riconoscimento delle prestazioni assicurative in caso di contagio da malattie infettive, non è utilizzabile in sede penale e civile, l'attivazione dell'azione di regresso da parte dell'Istituto non può basarsi sul semplice riconoscimento dell'infezione da Sars-Cov 2, in quanto presuppone anche l'imputabilità a titolo quantomeno di colpa, della condotta causativa del danno.

In sostanza quindi, nella circolare n. 22/2020, l'Inail ribadisce che, in assenza di una comprovata violazione da parte del datore di lavoro delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui all'art. 1, comma 14, del DL n. 33 del 16 maggio 2020, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.

Allegato: circolare Inail n. 22/2020

La nostra Area Lavoro-Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 335/8037814 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

